

## **ALLEGATO A**

### **MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL FONDO TEMPORANEO DI GARANZIA**

#### **PER LE GRANDI IMPRESE DI CUI L.R. 34/2004**

#### **Asse VI - Misura ANT 2 del "Programma pluriennale di intervento 2006/2010"**

##### **1. Finalità e risorse**

1. L'obiettivo del Bando, attraverso il Fondo temporaneo di garanzia per le grandi imprese (di seguito, Fondo), è sostenere la continuità di concessione di crediti bancari alle grandi imprese operative in Piemonte che presentano criticità e tensioni finanziarie congiunturali.
2. La dotazione iniziale del primo Fondo ammontava a 15 milioni di euro e la somma delle garanzie concesse non poteva essere superiore a 75 milioni (moltiplicatore 1 a 5). Tale dotazione è diminuita del valore delle garanzie concesse ed in corso di validità, nonché delle garanzie escusse, tenuto conto del meccanismo del moltiplicatore, nelle precedenti finestre della Misura.

L'attuale dotazione è pari a € 10.730.037,74 e la somma delle garanzie non potrà essere superiore a € 53.650.188,68 (moltiplicatore 1 a 5).

Il Fondo interverrà, in caso di escussione delle garanzie, fino all'esaurimento della dotazione.

3. La gestione del Bando è affidata a Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte), società finanziaria in house della Regione Piemonte.

##### **2. Riferimenti normativi fondamentali**

1. Normativa comunitaria:
  - Il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (in GUUE L 352 del 24.12.2013, p. 1 e ss);

- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (2003/361/CE), in GUUE L 124 del 20 maggio 2003.

2. Normativa regionale:

- L.r. 34/04 – Programma pluriennale di intervento 2006/2010 – integrazione alla misura ANT 2 dell’Asse 6 “Interventi anticiclici;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-11444 del 18/05/09
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 42-12186 del 21/09/09
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-12484 del 02/11/09
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 71-483 del 02/08/10
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 27–3917 del 29/05/12
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 65-5187 del 28/12/12
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 19-174 del 28/07/2014

**3. Beneficiari**

1. Possono presentare domanda le imprese che:

- a) non sono classificabili come PMI<sup>1</sup>;
- b) non superano la soglia dimensionale di 200 milioni di ricavi annui. Nel caso di imprese appartenenti a gruppi il requisito è aumentato a 300 milioni ed è verificato sul bilancio consolidato di gruppo;
- c) occupano almeno il 70% degli addetti in unità locali situate in Piemonte;
- d) hanno l'unità locale presente in Piemonte con attività prevalente in uno dei settori indicati nell'allegato I al bando. Tale condizione sarà verificata sulla base delle informazioni presenti nella visura camerale dell'impresa;
- e) non sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei propri creditori;
- f) si trovano in una situazione comparabile ad un rating del credito pari almeno a *B-*;
- g) si impegnano a posticipare qualunque scadenza di rimborso di prestiti a soci fino alla scadenza e al rimborso dei prestiti bancari garantiti dal Fondo;
- h) sono in possesso, al momento della domanda, del presupposto di continuità aziendale.

---

<sup>1</sup> Ai sensi della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie

2. Possono anche presentare domanda le imprese che hanno promosso, hanno in corso o che sono il risultato di un'operazione straordinaria, che ha coinvolto il capitale proprio e gli azionisti e che ha riguardato almeno una unità locale localizzata in Piemonte.

In questi casi le imprese devono:

- I) essere in possesso dei requisiti previsti alle lettere a), b), d), e), f), g), h);
- II) conservare, a seguito dell'operazione straordinaria:
  - almeno il 70 per cento degli addetti precedentemente occupati nelle unità locali del Piemonte;
  - almeno 100 addetti nelle unità locali del Piemonte.

Nel caso di operazioni straordinarie non ancora perfezionate al momento della presentazione della domanda, l'eventuale emissione della garanzia sarà sospesa in attesa della conclusione dell'operazione straordinaria, che dovrà comunque perfezionarsi entro un termine congruo dalla data di approvazione del Comitato di Valutazione.

3. Il possesso dei requisiti è autocertificato al momento della domanda dal Legale Rappresentante. Le informazioni economiche e finanziarie necessarie per la verifica dei requisiti sono certificate dal Presidente del Collegio Sindacale o dal soggetto incaricato del controllo contabile o della certificazione del bilancio.

#### **4. Operazioni ammissibili**

1. Il Fondo può intervenire a garanzia delle seguenti operazioni:
  - a) nuovi finanziamenti all'impresa di durata massima 36 mesi a condizione che la Banca erogante sottoscriva l'impegno a mantenere l'ammontare delle linee di credito in essere per almeno 12 mesi dalla data della nuova operazione garantita dalla Regione Piemonte, fatto salvo l'insorgere di eventi pregiudizievoli, quali protesti, iscrizioni, trascrizioni, riduzioni di garanzie, comunicazione di informazioni inesatte, o comunque per giusta causa ai sensi dell'art. 1845 c.c.;
  - b) nuova articolazione delle linee di credito già concesse all'impresa dalla banca erogante, a condizione che l'ammontare totale del credito riarticolato sia superiore almeno del 30% rispetto al totale delle linee di credito precedenti la riarticolazione;
  - c) linea per smobilizzo crediti scaduti da non più di 365 giorni rispetto alla data di presentazione domanda, relativi a fatture emesse da Enti locali del Piemonte, Aziende sanitarie ed enti gestori dei servizi socio assistenziali piemontesi, Enti

strumentali della Regione Piemonte.

2. I finanziamenti, nuovi o riarticolati, di cui ai punti 4.1.a) e 4.1.b), possono godere di un periodo di preammortamento ordinario non superiore alla metà della durata del finanziamento stesso.
3. Operazioni per le quali non può essere concessa la garanzia. Ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 - base giuridica della presente agevolazione - la garanzia non può essere concessa:
  - a) a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  - b) a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  - c) a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
    - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
    - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  - d) per aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
  - e) per aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
  - f) per aiuti all'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi.

## **5. Caratteristiche dell'agevolazione**

1. La garanzia prestata dal Fondo ha queste caratteristiche:
  - a) è gratuita;
  - b) copre non più dell'80%<sup>2</sup> del finanziamento nuovo o ristrutturato;
  - c) riguarda il capitale preso a prestito e non si estende a interessi e altri oneri addebitabili

---

<sup>2</sup> Se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore a cinque anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/13.

all'impresa;

d) la parte garantita del prestito sotteso concesso non può superare l'importo di euro 1.500.000,00 per ciascuna impresa ammessa<sup>3</sup>. Nel caso di garanzie richieste da imprese appartenenti allo stesso gruppo, il limite di euro 1.500.000,00<sup>4</sup> è inteso per la somma delle garanzie richieste dal gruppo;

e) viene concessa a prima richiesta scritta da parte della banca che ha erogato il prestito appena accertata l'insolvenza del debitore principale, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione dell'impresa;

f) ha durata massima di 36 mesi dalla concessione dei crediti cui essa è legata e scadrà inderogabilmente trascorso tale termine, indipendentemente dalla durata e dal rinnovo dei crediti stessi.

In caso di rinegoziazione delle scadenze di rimborso del prestito garantito, la durata della garanzia non è automaticamente estesa, senza il consenso di Finpiemonte.

Finpiemonte, in caso di rinegoziazione di scadenze oltre il 36° originario mese, potrà chiedere un compenso di mercato per l'estensione di durata della garanzia.

Per le operazioni di cui al precedente articolo 4.1.c), le anticipazioni possono essere concesse per crediti commerciali scaduti, inclusi quelli già oggetto di anticipazioni bancarie scadute e rimborsate prima della presentazione domanda, da non più di 365 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda e hanno una durata massima di 12 mesi (con possibilità di proroga di altri 12 mesi sulla parte non rimborsata) dalla data di erogazione dell'anticipazione; e con possibilità di proroga della garanzia per ulteriori 12 mesi in caso di rinnovo da parte della banca a fronte del mancato incasso del credito scaduto e su semplice comunicazione da parte della banca stessa;

g) ha effetto unicamente nei confronti delle banche che aderiscono alle condizioni di concessione e di validità delle garanzie di cui alla Disciplina approvata con D.G.R. n. 19-174 del 28/07/2014 e a questo bando.

2. Il rimborso parziale del prestito comporta una paritetica proporzionale riduzione della garanzia.

---

<sup>3</sup> Nel caso in cui fossero ammissibili le imprese che effettuano trasporto di merci su strada la soglia è pari a 750 000 euro. Non è da considerarsi un servizio di trasporto la fornitura di servizi integrati di cui il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di raccolta o trattamento dei rifiuti.

<sup>4</sup> Se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore a cinque anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/13.

## 6. Presentazione delle domande

1. Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, salva diversa determinazione per esaurimento delle risorse a valere sul presente bando.

2. Le imprese dovranno inviare a Finpiemonte - Galleria San Federico 54, 10121 Torino, esclusivamente tramite posta certificata all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it con apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa, il modulo di domanda reperibile sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it), compilato in ogni sua parte, unitamente al documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa, firmatario del modulo di domanda, ed ai seguenti documenti (allegati obbligatori alla domanda):

- a) copia degli ultimi tre fascicoli di bilancio approvati precedenti la data di presentazione della domanda, corredati della ricevuta di avvenuto deposito;
- b) copia dell'ultima situazione economica e patrimoniale aggiornata e (se disponibili) delle previsioni di chiusura dell'anno in corso.

In caso di imprese appartenenti a gruppi, dovranno essere prodotti gli stessi documenti a) e b) consolidati;

c) business plan aziendale, contenente le seguenti informazioni:

- la formula imprenditoriale, con indicazione del sistema competitivo (mercato, competitors, quote, etc.), del sistema di prodotto, della struttura organizzativa, del tipo di vantaggio competitivo;
- la mission aziendale;
- la pianificazione strategica ed operativa;
- il piano economico-finanziario triennale, completo di budget economico e finanziario, stato patrimoniale prospettico con adeguata esplicitazione delle assunzioni utilizzate;
- una sintetica relazione esplicativa dei razionali delle ipotesi che stanno alla base del business plan corredata dell'attestazione del Presidente del Collegio Sindacale dell'attendibilità dei dati di partenza. Da questi, in particolare, dovrà risultare:
  - ✓ la dimostrazione ed esplicitazione del rispetto dei requisiti di accesso al Bando previsti all'art. 1.1;
  - ✓ i livelli occupazionali mantenuti in Piemonte;
  - ✓ i collegamenti di filiera con l'economia regionale;
  - ✓ le innovazioni di particolare rilievo secondo il loro stadio di sviluppo.

d) scheda tecnica dell'operazione finanziaria per cui è richiesta la garanzia pubblica, timbrata dalla Banca erogante e riportante le caratteristiche tecniche finanziarie dell'operazione (a titolo

esemplificativo: Banca erogante, tipologia di operazione ai sensi dell'art. 4, importo, durata, condizioni economiche, struttura e periodo di ammortamento, altre garanzie accessorie, ecc.) redatta secondo lo schema che verrà pubblicato sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it);

- e) schema riepilogativo dei bilanci riclassificati, debitamente compilato, che verrà pubblicato sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it);
- f) una dichiarazione sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale (o dal soggetto incaricato del controllo contabile o della certificazione del bilancio) che attesti il possesso dei requisiti di accesso previsti all'articolo 3 del Bando, redatta secondo lo schema pubblicato sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it);
- g) dichiarazione de minimis, reperibile sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it);
- h) copia della marca da bollo annullata, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale).

3. Per i beneficiari di cui al precedente art. 3.2 non è obbligatorio l'invio degli allegati di cui alle lettere a), b), e) del precedente articolo 6.2, che potranno però essere richiesti successivamente da parte del Comitato.

4. I beneficiari che intendono usufruire della presente agevolazione per le operazioni di cui all'articolo 4.1.c) sono tenuti, oltre all'invio degli allegati di cui alle lettere (a), (b), (d), (f), (g), (h) del precedente articolo 6.2, anche all'invio della seguente documentazione:

- a) attestazione dei crediti scaduti, rilasciata dal soggetto debitore, con contestuale mandato irrevocabile all'incasso in favore della Banca indicata dall'impresa (e relativa attestazione di consegna presso il soggetto debitore, da redigersi sul modello conforme allo standard reperibile sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it)).

Per quanto concerne la documentazione prevista alla lettera (d) del precedente articolo 6.2, il beneficiario potrà inviare, in luogo della scheda tecnica dell'operazione finanziaria, la delibera rilasciata dalla Banca erogante se già ricevuta (come da schema standard reperibile sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it)).

5. Le domande sono soggette a imposta di bollo<sup>5</sup>. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16.00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa;
- inoltre, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);

- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione “IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA” del modulo di domanda).

6. Sono dichiarate irricevibili le domande non conformi a quanto prescritto dal presente Bando. In particolare, verranno respinte senza possibilità di recupero:

- le domande alle quali non sia stata apposta la firma digitale del legale rappresentante dell'impresa indicato nel modulo di domanda;
- le domande non accompagnate da tutti i documenti obbligatori di cui al presente paragrafo;
- le domande non redatte secondo il modello standard pubblicato sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it);
- le domande inviate con una modalità diversa da quella prevista al presente paragrafo (posta certificata).

#### **7. Valutazione delle domande e concessione dell'agevolazione**

1. Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di arrivo. Entro 90 giorni dalla presentazione, Finpiemonte conclude la sua attività istruttoria.
2. Durante questo periodo, il Comitato Tecnico di Valutazione (di cui al successivo art. 8) può richiedere al beneficiario qualsiasi informazione o documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'esame. Eventuali richieste da parte del Comitato sospendono i termini per la valutazione.
3. Le domande vengono sottoposte, oltre che ad una verifica di ricevibilità e di ammissibilità, anche all'esame di merito di cui al successivo articolo 9. Per quanto concerne le sole domande afferenti operazioni di smobilizzo crediti, di cui all'articolo 4.1.c), la valutazione riguarda esclusivamente il possesso dei requisiti di ricevibilità ed ammissibilità della domanda e verrà effettuata da un “Comitato Tecnico ristretto”, così come definito dal successivo articolo 8.2.
4. Al termine di questa fase ed in caso di esito favorevole, Finpiemonte invia una comunicazione all'istituto controparte della pratica di credito per l'avvio dell'istruttoria finanziaria e di capacità creditizia del proponente.
5. In caso di esito positivo dell'istruttoria bancaria, che deve avvenire nel termine massimo di 60 giorni, Finpiemonte delibera il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

---

<sup>5</sup> La marca da bollo, prevista dal ex D.M 20/08/92 e s.m.i, è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.



## **8. Comitato Tecnico di Valutazione e relative funzioni**

1. Per la valutazione delle domande di cui ai precedenti articoli 4.1.a) e 4.1.b) Finpiemonte si avvale di un Comitato Tecnico di Valutazione (di seguito Comitato), composto da esperti in materie economiche, finanziarie, aziendali e creditizie e da dirigenti/funzionari della società e/o della Regione Piemonte. Fanno parte del Comitato due rappresentanti di Finpiemonte con funzioni di Presidente e di Segretario. Il Comitato è validamente costituito con la partecipazione alle riunioni di metà più uno dei suoi membri. Il Comitato si scioglie con il completo impegno del montante di garanzia.

Sono organi del Comitato Tecnico di Valutazione il Presidente e il Segretario:

- a. Il Presidente fissa il calendario e l'ordine dei lavori; esprime il voto prevalente, in caso di parità;
  - b. Il Segretario redige i verbali delle riunioni e assiste il Comitato nella raccolta dei materiali istruttori e redige gli atti e le delibere.
2. Per la valutazione delle domande di cui all'art. 4.1.c) Finpiemonte si avvale di un Comitato Tecnico ristretto, composto dai soli membri regionali e di Finpiemonte.
  3. Il Comitato ha le seguenti funzioni:
    - a. verifica delle domande pervenute, richiesta alle imprese di ulteriori informazioni e convocazione, quando necessario, dei rappresentanti dell'impresa per i chiarimenti ritenuti necessari;
    - b. giudizio circa l'ammissibilità delle domande;
    - c. approvare o respingere a maggioranza le istanze pervenute e giudicate ammissibili (in caso di parità prevale il voto del Presidente). Il Comitato può anche approvare le domande parzialmente, oppure riducendo la percentuale di garanzia oppure approvandole condizionatamente;
    - d. qualora ritenuto opportuno, convocazione degli esponenti delle banche controparti delle pratiche di credito per cui le imprese hanno fatto domanda di garanzia regionale.

## **9. Modalità di valutazione e di scelta delle garanzie**

1. La procedura di valutazione comporta l'assegnazione ad ogni impresa di un punteggio variabile da 0 a 100. I primi 60 punti sono assegnati sulla base di una scorecard approvata dal Comitato di Valutazione e tesa a valutare la situazione economica e patrimoniale dell'impresa. I restanti 40 punti sono assegnati dal Comitato, secondo il seguente prospetto:

Tema	Punti
Qualità del business plan in termini di prospettive di ripresa dell'attività	15
Dimensione dell'impegno dei soci nella capitalizzazione dell'impresa	10
Rating di legalità <sup>6</sup>	1
Impatto diretto sui livelli occupazionali regionali	6
Impatto indiretto sui livelli occupazionali regionali	4
Importanza dell'impresa e della sua filiera nel contesto delle politiche regionali per l'innovazione	4

2. Nel caso di imprese che abbiano promosso, abbiano in corso o che siano il risultato di un'operazione straordinaria di cui al precedente art. 3.2, per le quali, per elementi propri o di eventuale appartenenza a gruppi industriali, non si rendesse possibile o risultasse difficoltosa o di scarsa rilevanza l'applicazione del punteggio da assegnarsi sulla base della suddetta scorecard, il Comitato si riserva la possibilità di applicare l'intero punteggio variabile da 0 a 100 unicamente sulla base del predetto prospetto, rimodulando i punteggi attribuiti sulla base di 100.
3. Per essere giudicata ammissibile, la domanda deve ottenere un punteggio minimo stabilito dal Comitato.
4. Nel caso di domande finalizzate allo smobilizzo di crediti di cui all'articolo 4.1.c), il Comitato Tecnico ristretto è chiamato a valutare esclusivamente il possesso dei requisiti di ricevibilità ed ammissibilità della domanda, senza procedere con la valutazione di merito di cui al presente paragrafo e quindi senza l'assegnazione di un punteggio alla domanda e senza il calcolo della scorecard sulla situazione economica e patrimoniale dell'impresa.

#### **10. Attivazione della garanzia**

1. La garanzia è attivata dalla richiesta scritta di escussione della banca. Dalla richiesta di escussione dovranno risultare obbligatoriamente l'entità dell'insolvenza nonché le iniziative poste in essere dalla banca per il recupero del credito, nell'interesse proprio e del Fondo.
2. Per le domande di cui all'art. 4.1.c), successivamente all'eventuale escussione della garanzia, la banca è obbligata a retrocedere a Finpiemonte, fino al raggiungimento dell'importo della garanzia escussa, le somme recuperate nel momento in cui il soggetto debitore provvede a saldare il credito anticipato.

<sup>6</sup> Viene assegnato il punteggio se alla società è stato attribuito il "Rating di legalità" (Regolamento ai sensi del Decreto del 20 febbraio 2014 n. 57)

## **11. Revoca delle agevolazioni e recuperi**

1. Le agevolazioni concesse potranno essere revocate nei seguenti casi:
  - a. se il beneficiario rilascia dichiarazioni false o mendaci;
  - b. se, in fase di verifica, si evidenzia l'assenza o la perdita di uno o più requisiti di ammissibilità o la presenza di documenti incompleti o non corretti;
  - c. se il beneficiario non consente i controlli previsti al successivo punto 13.
2. La revoca delle linee di credito da parte della banca operata nei primi 180 giorni di validità della garanzia ne comporta la riduzione di ammontare in proporzione della percentuale del finanziamento revocato garantito dalla Regione Piemonte sul totale dei finanziamenti revocati.
3. In caso di revoca, parziale o totale, dell'agevolazione concessa, la garanzia è confermata e il beneficiario corrisponderà a Finpiemonte l'importo dell'aiuto come determinato all'atto di concessione della garanzia stessa oltre agli interessi dovuti, come per legge.

## **12. Base giuridica dell'aiuto e regole di cumulo**

1. L'agevolazione viene concessa sulla base del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (in GUUE L 352 del 24.12.2013, p. 1 e ss).
2. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) N. 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012<sup>7</sup> della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) N. 1407/2013.
3. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla

---

<sup>7</sup> Reg. (UE) n. 360/2012 del 25.4.2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

Commissione.

### **13. Controlli e monitoraggi**

1. Ai fini del corretto utilizzo delle risorse finanziarie regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, verranno effettuati controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi.
2. La Regione Piemonte potrà inoltre promuovere controlli a campione presso i soggetti beneficiari delle agevolazioni. Una quota pari ad almeno il 10% delle domande presentate sarà soggetta a un controllo campionario dei documenti probatori delle dichiarazioni autocertificate.
3. Per quanto concerne le domande finalizzate allo smobilizzo di crediti di cui all'articolo 4.1.c), in caso di eventuali escussioni del Fondo, Finpiemonte verificherà periodicamente con le Banche la restituzione degli importi relativi ai crediti scaduti oggetto di anticipazione, da parte del soggetto pubblico debitore.

### **14. Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal bando, valgono le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

### **15. Informazioni e contatti**

1. Finpiemonte (informazioni sui contenuti del bando e sullo stato di avanzamento della domanda).

*Numero di telefono:* 011/57.17.777 – dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.

*Indirizzo email:* [finanziamenti@finpiemonte.it](mailto:finanziamenti@finpiemonte.it).

### **16. Trattamento dei dati personali**

1. Finpiemonte tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del Bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
2. Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al Bando e per tutte le conseguenti attività.
3. Il responsabile del trattamento dei dati è:
  - per la Regione Piemonte, il Direttore della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale;
  - per Finpiemonte, il Direttore Generale.

Se Regione Piemonte/Finpiemonte dovessero avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge. Per tali finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

#### **17. Responsabile del Procedimento**

1. Il responsabile del procedimento di valutazione delle domande è il responsabile pro tempore dell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari di Finpiemonte.
2. Il responsabile del procedimento di revoca e dei controlli previsti all'art. 13 è il responsabile pro tempore dell'Area Controlli di Primo Livello di Finpiemonte.

**ALLEGATO 1****CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 AMMISSIBILI**

<b>CODICI AMMESSI AL FONDO GRANDI IMPRESE</b>	
<b>Codice o sezione Ateco 2007</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>10</b>	<b>INDUSTRIE ALIMENTARI</b>
<b>11</b>	<b>INDUSTRIA DELLE BEVANDE</b>
<b>13</b>	<b>INDUSTRIE TESSILI</b>
<b>14</b>	<b>CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA</b>
<b>15</b>	<b>FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI</b>
<b>16</b>	<b>INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI IMOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO</b>
<b>17</b>	<b>FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA</b>
<b>18</b>	<b>STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI</b>
<b>20</b>	<b>FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI</b>
<b>22</b>	<b>FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE</b>
<b>23</b>	<b>FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI</b>
<b>24</b>	<b>METALLURGIA</b>
<b>25</b>	<b>FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)</b>
<b>26</b>	<b>FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI</b>

27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
32.1	CONIAZIONE DI MONETE, FABBRICAZIONE DI OGGETTI DI GIOIELLERIA ED OREFICERIA IN METALLI PREZIOSI O RIVESTITI DI METALLI PREZIOSI; LAVORAZIONE DI PIETRE PREZIOSE E SEMIPREZIOSE PER GIOIELLERIA E PER USO INDUSTRIALE; FABBRICAZIONE DI CINTURINI METALLICI PER OROLOGI (ESCLUSI QUELLI IN METALLI PREZIOSI); FABBRICAZIONE DI BIGIOTTERIA E ARTICOLI SIMILI NCA
32.2	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI
32.3	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI
32.5	FABBRICAZIONE DI MATERIALE MEDICO-CHIRURGICO E VETERINARIO; FABBRICAZIONE DI APPARECCHI E STRUMENTI PER ODONTOIATRIA E DI APPARECCHI MEDICALI (INCLUSE PARTI STACCATE E ACCESSORI); FABBRICAZIONE DI MOBILI PER USO MEDICO, CHIRURGICO, ODONTOIATRICO E VETERINARIO; FABBRICAZIONE DI CENTRIFUGHE PER LABORATORI; FABBRICAZIONE DI PROTESI DENTARIE (INCLUSA RIPARAZIONE); FABBRICAZIONE DI PROTESI ORTOPEDICHE, ALTRE PROTESI ED AUSILI (INCLUSA RIPARAZIONE); FABBRICAZIONE DI LENTI OFTALMICHE; FABBRICAZIONE DI ARMATURE PER OCCHIALI DI QUALSIASI TIPO; MONTATURA IN SERIE DI OCCHIALI COMUNI
33.2	INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI
41.2	COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
42	INGEGNERIA CIVILE
43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53	SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE

58	ATTIVITÀ EDITORIALI
61	TELECOMUNICAZIONI
62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI
87	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
E	FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO, RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI (LIMITATAMENTE AL CODICE 46)
N	NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (LIMITATAMENTE AI CODICI 78, 80, 81, 82)
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI